

Codice A1817A

D.D. 22 gennaio 2016, n. 141

**Autorizzazione idraulica n. 04/16 per i lavori di "Sistemazione idraulica del rio Sacchetto", in Comune di Quarna Sotto (VB). Richiedente: Comune di Quarna Sotto.**

In data 20/10/2015 ns. prot. n. 54582/A1817A è pervenuta al Settore Tecnico Regionale di Novara e Verbania sede di Domodossola, la richiesta del Comune di Quarna Sotto per i lavori di sistemazione di cui all'oggetto, finanziati per l'importo di € 43.000,00= a seguito degli eventi alluvionali di ottobre – novembre 2014, di cui all'O.C.D.P. n°217 del 07.01.2015 e O.C. n° 2/A18.000/217 del 01.04.2015.

All'istanza sono allegati gli elaborati progettuali redatti dalla Dr.ssa Geol. Silvia Gay – in base ai quali è previsto la realizzazione delle opere di che trattasi.

Il progetto definitivo/esecutivo delle opere è stato approvato dal Comune di Quarna Sotto con D.G.C. n° 37 del 08.10.2015.

In data 03.11.2015 la Provincia del Verbano Cusio Ossola – Settore III Ambiente e Tutela Faunistica, ha comunicato che il Rio Sacchetto non risulta tra i corsi d'acqua soggetti a ripopolamento della fauna ittica e pertanto non viene rilasciato parere Tecnico ai sensi dell'art.12 della L.R. n°37/2006.

in data 14.01.2016 ns. Prot. n°1383/A1817A sono pervenuti gli elaborati integrativi richiesti da questo Settore e trasmessi dal Comune con nota n°1678 del 03.12.2015;

A seguito del sopralluogo e dell'esame degli atti progettuali, la realizzazione delle opere in oggetto, è ritenuta ammissibile nel rispetto del buon regime idraulico.

Tutto ciò premesso,

#### IL DIRIGENTE

- vista la L.R. n. 23/08;
- vista la D.G.R. n° 24-24228 del 24/03/1998;
- visto il T.U. sulle opere idrauliche approvato con R.D. n° 523/1904;
- vista la D.G.R. n. 44/2002 e n. 21/2015;
- visti gli artt. 86 e 89 del D.Lgs. 112/98;
- visto l'art. 59 della L.R. 44/00;
- viste le LL.RR. n. 20/2002 e n. 12/2004;
- visto il regolamento regionale n. 14/R del 6/12/2004 e s.m.i.;
- vista la L.R. n. 37/2006 e s.m.i.;

#### *determina*

1. di autorizzare, ai soli fini idraulici, il comune di Quarna Sotto a realizzare le opere in oggetto nella posizione e secondo le caratteristiche e modalità indicate nei disegni allegati all'istanza, che si restituiscono al richiedente vistati da questo Settore, nonché all'osservanza delle seguenti condizioni:

- nella parte terminale della pavimentazione prevista in alveo in corrispondenza della soglia di stabilizzazione, dovrà essere previsto adeguato taglione antiersivo con uno sviluppo di almeno 1 ml. al di sotto della quota del Talweg (la linea del profilo di fondo più depressa del corso d'acqua).
- le sponde ed eventuali opere di difesa interessate dai lavori non dovranno subire danneggiamenti e/o alterazioni, restando il soggetto l'unico responsabile dei danni eventualmente cagionati;

- l'autorizzazione si intende accordata con l'esclusione di ogni responsabilità dell'Amministrazione in ordine alla stabilità del manufatto (caso di danneggiamento o crollo) in relazione del variabile regime idraulico del corso d'acqua, anche in presenza di eventuali variazioni del profilo di fondo (abbassamenti o innalzamenti d'alveo) in quanto resta l'obbligo del soggetto autorizzato di mantenere inalterata nel tempo la zona d'imposta del manufatto mediante la realizzazione di quelle opere che saranno necessarie, sempre previa autorizzazione di questo Settore;
  - i lavori in argomento dovranno essere iniziati, a pena di decadenza dell'autorizzazione stessa, entro il termine di anni DUE dalla data della concessione, con la condizione che, una volta iniziati, dovranno essere eseguiti senza interruzione, salvo eventuali sospensioni dovute a causa di forza maggiore. E' fatta salva l'eventuale concessione di proroga nel caso in cui, per giustificati motivi, l'inizio dei lavori non potesse avere luogo nei termini previsti;
  - questo Settore si riserva la facoltà di ordinare modifiche alle opere autorizzate, a cura e spese del soggetto autorizzato, o anche di procedere alla revoca della presente autorizzazione nel caso intervengano variazioni delle attuali condizioni del corso d'acqua che lo rendessero necessario o che le opere stesse siano in seguito giudicate incompatibili per il buon regime idraulico del corso d'acqua interessato;
  - l'autorizzazione è accordata ai soli fini idraulici, fatti salvi i diritti dei terzi, da rispettare pienamente sotto la personale responsabilità civile e penale del soggetto autorizzato, il quale terrà l'Amministrazione regionale ed i suoi funzionari sollevati ed indenni da ogni pretesa o molestia da parte di terzi e risponderà di ogni pregiudizio o danno che dovesse derivare ad essi in conseguenza della presente autorizzazione;
  - I lavori di scavo dovranno essere effettuati nel rispetto del D.M. n.161 del 10 agosto 2012 e s.m.i. in merito alla disciplina delle terre e rocce da scavo;
2. La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. n. 22/2010, nonché ai sensi dell'art. 23, comma 1, lettera a) del D.Lgs n.33/2013, sul sito istituzionale dell'Ente nella Sezione "Amministrazione Trasparente".
- Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di 60 gg. innanzi al Tribunale Superiore delle Acque oppure al Tribunale Regionale delle Acque con sede a Torino, secondo le rispettive competenze.

Il Dirigente  
Giovanni Ercole